

Comune di Urago d'Oglio

Provincia di Brescia



Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Delibera di Consiglio Comunale n. del/2021

Allegato A

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 – Aree comunali	3
Art. 3 – Gestione dei Canoni	3
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	4
Art. 5 – Indennità e sanzioni	4
Art. 6 – Accertamenti	5
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	5
Art. 8 – Dichiarazione	5
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	7
Art. 9 – Presupposto impositivo	7
Art. 10 – Versamenti.....	7
Art. 11 – Tariffe applicate.....	8
Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse.....	8
Art. 13 – Domanda di occupazione	8
Art. 14 – Occupazioni o messaggi pubblicitari urgenti	9
Art. 15 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	9
Art. 16 – Obblighi del concessionario.....	10
Art. 17 – Decadenza ed estinzione della concessione.....	10
Art. 18 – Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	11
Art. 19 – Rinnovo e proroga della concessione..	11
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	11
Art. 20 – Soggetti passivi.....	11
Art. 21 – Tipologie di occupazioni.....	11
Art. 22 – Determinazione del Canone per le occupazioni	12
Art. 23 - Criteri di calcolo del Canone	12
Art. 24 – Riduzioni e agevolazioni particolari....	13
Art. 25 – Esenzioni	13
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	14
Art. 26 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	14
Art. 27 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	14
Art. 28 – Riduzioni ed esenzioni	15
Art. 29 – Maggiorazioni	16
Art. 30 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	16
Art. 31 – Disciplina generale degli impianti autorizzabili.....	17
CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17
Art. 32 – Servizio delle pubbliche affissioni	17
Art. 33 – Diritto sulle pubbliche affissioni	17
Art. 34 – Versamento.....	18
Art. 35 – Riduzioni.....	18
Art. 36 – Esenzioni dal diritto	18
Art. 37 – Maggiorazioni e affissioni urgenti	18
Art. 38 – Modalità di espletamento del servizio	19
TITOLO III – CANONE MERCATALE	21
Art. 39 – Oggetto e ambito di applicazione.....	21
Art. 40 – Soggetto passivo.....	21
Art. 41 – Determinazione del Canone	21
Art. 42 – Tariffe del Canone mercatale	21
Art. 43 - Occupazioni per l'esercizio del commercio	22
Art. 44 – Riduzioni e esenzioni	22
Art. 45 – Versamenti.....	22
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23
Art. 46 – Abrogazioni.....	23
Art. 47 – Disposizioni transitorie e finali	23
Allegato A – Elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.....	24

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. Qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto.
2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguiti dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina ai soggetti interessati di rimuovere il materiale e di rimettere in pristino il luogo entro un termine definito.
3. Decorso inutilmente detto termine, il Comune provvede immediatamente a rimuovere d'ufficio i materiali, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni ai sensi del successivo art. 5. Le spese di rimozione sono poste a carico del soggetto responsabile.
4. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune può effettuare, prima di avviare la procedura di rimozione di cui al comma precedente, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo precedente.
3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione di cui agli artt. 24 e 28 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in

quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione all’Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall’Ufficio stesso ovvero in carta semplice, nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell’occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siamo modificati i materiali utilizzati per l’occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 9 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, è effettuato direttamente al Comune utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - b. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - c. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Nel caso di occupazioni o messaggi pubblicitari permanenti o annuali, il versamento deve essere regolarizzato entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari e comunque entro il 31 gennaio di ogni. Qualora il Canone dovuto superi l'importo di € 100,00, il versamento può essere corrisposto in rate semestrali anticipate, scadenti il 31 dicembre e il 30 giugno. Per le occupazioni e i messaggi pubblicitari temporanei, il versamento deve essere effettuato entro 5 giorni dal rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione.
3. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.

Art. 11 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono parametrata a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori.
2. Esse sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Urano d'Oglio rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
4. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata annuale.

Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone così come individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 9/02/1994, che si richiama integralmente nell'elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 13 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui al precedente art. 2 ovvero voglia diffondere messaggi pubblicitari, sia in via temporanea che permanente, deve presentare apposita domanda finalizzata al rilascio del titolo concessionario o autorizzatorio, all'Ufficio di Polizia Municipale.
2. In caso di richiesta per l'occupazione, la domanda deve contenere:
 - a. le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale, la residenza anagrafica o del domicilio ovvero la P.IVA e la sede legale se trattasi di società o enti collettivi;
 - b. l'indicazione puntuale dello spazio o dell'area che si intende occupare unitamente alla quantità superficiaria espressa in metri quadrati relativa all'occupazione;
 - c. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
3. In caso di richiesta per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la domanda dovrà contenere:
 - a. le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale, la residenza anagrafica o del domicilio ovvero la P.IVA e la sede legale se trattasi di società o enti collettivi;
 - b. la tipologia del mezzo pubblicitario, la dettagliata descrizione dell'opera, compreso il testo del messaggio pubblicitario e il disegno, in duplice copia,

- riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
- c. l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
 - d. la dimensione dell'area su cui si intende installare il mezzo pubblicitario inclusa una documentazione fotografica e l'assenso del proprietario ove la stessa o il manufatto non siano di proprietà del richiedente;
 - e. il periodo per cui viene chiesta l'autorizzazione.
4. In entrambi i casi, il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a fornire tutti i documenti, i dati e qualsiasi elemento integrativo che si dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria per ottenere l'autorizzazione o la concessione per la quale è stata presentata la domanda sia amministrativa che edilizia.

Art. 14 – Occupazioni o messaggi pubblicitari urgenti

- 1. In caso di eccezionali situazioni di emergenza relative a lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento, fermo restando che sarà cura dell'interessato regolarizzare, in tempi ragionevoli, l'occupazione compiuta senza titolo secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. In difetto l'avente causa sarà assoggettato, oltre al pagamento del dovuto, alle sanzioni previste per legge nonché alle sanzioni previste per Regolamento.
- 2. Non sono invece ammesse esposizioni pubblicitarie non autorizzate.

Art. 15 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1. L'Ufficio di Polizia Municipale, destinatario delle domande ai sensi del precedente articolo, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza di altri Uffici comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione ovvero all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni per le richieste permanenti, ed entro 5 giorni per le richieste temporanee; ai fini della computazione di tale termine si considera il giorno successivo alla data del protocollo comunale assegnato alla singola istanza.
- 2. L'atto di concessione o autorizzazione, rilasciato al richiedente, dovrà contenere nel caso di occupazioni:
 - a. gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
 - b. la quantità metrica dell'occupazione;
 - c. il tipo di occupazione e la durata concessa;
 - d. l'importo del Canone patrimoniale e le relative modalità di pagamento;
- 3. Nel caso di concessioni o autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari, l'atto conterrà:
 - a. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto o il messaggio pubblicitario;

- b. la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica illustrativa, sia per quanto riguarda le misure, sia per quanto attiene ai materiali;
 - c. il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione o concessione potrà altresì contenere l'indicazione di eventuali ulteriori adempimenti che siano richiesti al soggetto autorizzato, oltre a quelli di cui al successivo articolo.

Art. 16 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare ha l'obbligo:
 - a. di tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità, onere o danno conseguente a terzi in ordine allo svolgimento dell'attività autorizzata o concessa;
 - b. di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate nonché rimettere in pristino, a regola d'arte, lo spazio o l'area occupata;
 - c. di esibire, su richiesta del servizio di vigilanza, il titolo che abilita all'occupazione appositamente rilasciato dal Comune;
 - d. di non cedere o a trasferire a soggetti diversi l'atto di concessione;
 - e. di versare il Canone alle scadenze previste.

Art. 17 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del Canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso ovvero il suo esercizio in contrasto con quanto concesso o autorizzato;
 - c. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, nonché le violazioni delle norme di legge o del presente Regolamento;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione ovvero la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati senza motivo nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione se permanente o nei 3 giorni successivi se temporanea.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il Canone già pagato non verrà restituito.

Art. 18 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni sopravvenute di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del Canone già corrisposto rapportato al periodo non goduto.

Art. 19 – Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza, purché il soggetto interessato inoltri apposita domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza stessa, indicando la durata per la quale il rinnovo viene richiesto.
2. I provvedimenti di concessione o autorizzazione temporanea possono essere prorogati presentando almeno 15 giorni prima della scadenza apposita domanda al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 20 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 21 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a) **permanenti**, quando la durata dell'occupazione è uguale o superiore all'anno;
 - b) **temporanee**, quando l'occupazione è di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art. 22 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti paramenti:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Ai fini della determinazione della durata, per le occupazioni temporanee si considerano i giorni di occupazione, anche qualora questa sia inferiore a 24 ore; per le occupazioni permanenti si considera invece l'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. In caso di occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse strutture, in base alla figura geometrica così delineata. Sono altresì soggetti al canone le occupazioni del suolo effettuate con i gradini delle abitazioni private posti sulla via pubblica.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 23 - Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:

- a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 12;
- b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;

- c. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 24 – Riduzioni e agevolazioni particolari

1. Il Canone è ridotto:
 - a. del 70% in caso di occupazioni permanenti da parte di mezzi di trasporto, considerate le finalità pubbliche del servizio di trasporto, fermo restando l'onere, quantificato in € 25,00, per la spesa di definizione degli spazi di occupazione;
 - b. del 20% in caso di occupazioni effettuate con ponteggi, impalcature, depositi di materiali, cantieri per l'attività edilizia a partire dal 21º giorno di occupazione che si svolgano nella zona di categoria di interesse 1, ai sensi del precedente art. 12 le medesime occupazioni si riducono del 10% a partire dal 21º giorno di occupazione se svolte nella zona di categoria di interesse 2 ai sensi dell'articolo sopra richiamato.
2. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 25%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:
 - a. in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - b. in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Il Canone è altresì ridotto nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo.
5. Le occupazioni relative a manifestazioni politiche o di altra finalità sono assoggettate alla misura tariffaria a mq e a giorno non eccedendo, comunque, l'importo massimo di € 35,00.
6. Nel caso pervengano richieste da parte di privati o soggetti pubblici per l'occupazione suolo per pubblica utilità e pubblico interesse, la Giunta Comunale potrà di volta in volta valutare se riconoscere una riduzione del Canone dovuto e in caso affermativo, con apposito provvedimento, provvedere a quantificarne l'entità.

Art. 25 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g. i passi carrabili in genere, salvo l'applicazione del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone autorizzatorio relativo all'utilizzo degli accessi carrabili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 14/12/1998.
 - h. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - i. tutte le occupazioni a carattere temporaneo, ritenute di particolare interesse pubblico effettuate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, oltre alle occupazioni per finalità religiose e per finalità solidaristiche od umanitarie.
2. In occasione di feste e festeggiamenti, sono esenti le sole occupazioni effettuate dalle associazioni regolarmente iscritte nel registro Associazioni tenuto dal presso il Comune. Sono invece soggette al versamento del Canone di cui al presente Regolamento, le occupazioni effettuate dai soggetti invitati dalle medesime associazioni a partecipare a dette manifestazioni.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 26 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
- 2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 27 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

- 1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo

per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.

4. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Art. 28 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d. del 50% per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti che abbia durata superiore a 30 giorni, dopo che sia decorso tale periodo.
 - e. del 50% per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Sono esenti dal canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 29 – Maggiorazioni

1. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq, il Canone è maggiorato del 50%; per quella di superficie superiore a 8,5 mq è maggiorato del 100%.
2. Si applica una maggiorazione del 100% in caso di
 - a. pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b. pubblicità effettuata mediante veicoli circolanti con rimorchio

Art. 30 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:
 - a. **pubblicità ordinaria**, ossia quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto delle fattispecie successive;
 - b. **pubblicità effettuata con veicoli**, intendendosi quella effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraniarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - c. **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, vale a dire la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
 - d. **pubblicità varia**, ossia effettuata mediante:
 - i. striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- ii. aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua;
- iii. palloni frenati o simili;
- iv. distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario;
- v. persone circolanti con cartelli a altri mezzi pubblicitari;
- vi. apparecchi amplificatori e simili.

Art. 31 – Disciplina generale degli impianti autorizzabili

- 1. Le caratteristiche e le tipologie degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II, Capo I, par. 3 del D.P.R. 495/1992 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- 2. L'Ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 32 – Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
- 2. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 33 – Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.
- 2. Le disposizioni previste per l'Imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 34 – Versamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 35 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50%:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 36;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti a di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Art. 36 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
 - e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 37 – Maggiorazioni e affissioni urgenti

1. Il diritto pubbliche affissioni è maggiorato:
 - a. del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - b. del 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - c. del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli.

2. È dovuta altresì una maggiorazione del 30% per ciascuna commissione, qualora questa sia richiesta:
 - a. per il medesimo giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale;
 - b. per le ore notturne, cioè dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - c. nei giorni festivi.
3. Per le affissioni aventi carattere commerciale realizzate nel periodo compreso tra ottobre e dicembre il diritto è maggiorato del 30%.
4. Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono applicate in caso di affissioni effettuate nell'interesse di attività aventi sede nel territorio comunale.

Art. 38 – Modalità di espletamento del servizio

1. Le richieste devono essere presentate all'Ufficio servizio delle pubbliche affissioni e devono risultare da idonea commissione nella quale sono indicate:
 - a. le generalità del richiedente, della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale;
 - b. la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio;
 - c. l'oggetto del manifesto;
 - d. i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che sarà annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita interamente; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento esterno, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi in ciascuna di esse.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera ipotesi di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni della data richiesta, il Comune o il concessionario ne daranno tempestiva comunicazione per iscritto al committente. Sarà altresì comunicata al committente, per iscritto ed entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, la mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata. In queste ipotesi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate entro 90 giorni dalla rinuncia della commissione.
5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
6. Il Comune, o il concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, dove darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione gli spazi riservati a detta affissione.
7. Nell'Ufficio servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con

l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 39 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 40 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 41 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 42 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono parametrata a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Urago d'Oglio rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni di durata annuale.
3. La tariffa standard di riferimento giornaliera di cui al comma precedente è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 43 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
2. Non sussiste l'obbligo di richiesta della concessione per l'occupazione nei confronti dei soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
3. La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata con le modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2012 e sue successive modificazioni.

Art. 44 – Riduzioni e esenzioni

1. Alla tariffa standard giornaliera di cui al precedente art. 42 co. 2 si applica la riduzione del 35%. Tale tariffa ridotta costituisce la tariffa base giornaliera per tutte le occupazioni mercatali.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una ulteriore riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.
3. Il Canone mercatale non è dovuto da coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

Art. 45 – Versamenti

1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la COSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 14/12/1998 e sue successive modificazioni e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni applicata ai sensi del D.Lgs. 507/1993, intendendosi quindi abrogati a far data dal 1º gennaio 2021 ma confermandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari e patrimoniali in essere negli anni precedenti al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 47 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Allegato A – Elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 9/2/1994

Vie, strade e aree pubbliche incluse nella Zona di categoria 1

Via Roma, via Umberto I, via IV Novembre, via L. Da Vinci, via Fleming, via Kennedy, via Europa, via Fermi, via Dosso, via Caduti di Piazza Loggia, via della Pace, via Don Bosco, piazza Avis-Aido, piazza Marconi.

Vie, strade e aree pubbliche incluse nella Zona di categoria 2

Tutte le altre strade, piazze ed aree pubbliche non rientranti nell'elenco precedente.